

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 10 marzo 2010, n. 3857

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

[1] Art. 1

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l'impiego di personale già destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e nel limite di 350 unità, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2010 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827 del 27 novembre 2009, nel limite di 110 unità.

3. Nel costo degli interventi di cui ai commi 1 e 2, stimato in 1.900.000 euro, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.

4. Al personale delle Forze di Polizia direttamente impegnato nelle attività di sostegno alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità ed allo sciacallaggio, nel limite di 400 unità, è autorizzata fino al 6 aprile 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 35 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 762.000, oltre a quanto corrisposto dalle singole amministrazioni.

5. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 6 aprile 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, anche al fine di favorire l'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

6. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attività di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione, con oneri quantificati in euro 240.000.

7. Al personale in servizio presso i centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 5, nel limite di quattro unità, è autorizzata fino al 28 febbraio 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 15.000.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

## [2] Art. 2

1. Il Commissario delegato, previa ricognizione dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) realizzati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e non assegnati, provvede a metterli temporaneamente a disposizione dei sindaci che ne faranno richiesta per i nuclei familiari la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» o situata in zona rossa, in possesso dei prescritti requisiti, e per i quali non è stata individuata un'adeguata sistemazione alloggiativa alternativa nei territori comunali di rispettiva competenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli alloggi di proprietà comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.
3. Al fine di favorire l'aggregazione sociale e consentire l'assegnazione di un alloggio temporaneo anche ai nuclei familiari composti da una sola o due unità, nonché il loro riavvicinamento ai luoghi di residenza, nelle more della ricostruzione dell'abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», o situata in zona rossa nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai soggetti che comunicano al sindaco del comune di appartenenza la disponibilità ad ospitare i predetti nuclei familiari, è riconosciuto un contributo di solidarietà pari a euro 200,00 mensili per persona ospitata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso per tutto il periodo di effettiva ospitalità con le modalità definite con provvedimento del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009. La soluzione alloggiativa di cui al comma 3 non comporta la cessazione del diritto al contributo per la autonoma sistemazione in favore delle persone ospitate. Il predetto contributo non può essere riconosciuto ai soggetti alloggiati presso abitazioni dei progetti C.A.S.E. o M.A.P.
5. Per favorire la ricerca di soluzioni alloggiative idonee da parte dei nuclei familiari, costituiti da 1 o 2 componenti, con abitazione principale classificata con esito «E», o situata in zona rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del progetto C.A.S.E. o di un M.A.P. o che non beneficino delle soluzioni previste dai commi 3 e 4, il contributo per la autonoma sistemazione previsto dall'art. 11, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come sostituito dall'art. 24, comma 1, dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è incrementato di euro 200 per ogni nucleo.
6. I nuclei familiari di cui ai commi 1, 2 e 3 possono eleggere domicilio nell'alloggio temporaneo assegnato, ferma restando la residenza presso l'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009.
7. Le soluzioni alloggiative disciplinate dai commi 3 e 4 e il contributo per la autonoma sistemazione di cui al comma 5 cessano con effetto dalla data di consegna di un alloggio idoneo per il nucleo familiare in base al progetto C.A.S.E. o M.A.P. o altre soluzioni equivalenti, tenuto conto delle disponibilità accertate una volta esaurita la lista degli assegnatari ancora aventi titolo.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutati in euro 1.200.000, nonché del comma 5, valutati in euro 9.360.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

## [3] Art. 3

1. L'art. 8, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, è così sostituito:

*«1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.».*

2. I termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010.

#### [4] Art. 4

1. Limitatamente alle procedure di accatastamento dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione (C.A.S.E.) di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.), dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), nonché delle connesse opere di urbanizzazione, previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, i provvedimenti del Commissario delegato e del capo del Dipartimento della protezione civile soggetti a trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare e successiva volturazione agli atti del catasto, nonché tutti gli atti di aggiornamento del N.C.T. e del N.C.E.U. sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta.

#### [5] Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:

*«1. In relazione all'utilizzo dell'Aeroporto dei parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare all'Aero Club dell'Aquila un rimborso nella misura massima di 90.000 euro, in base alle evidenze relative alle spese sostenute, a valere sui fondi stanziati dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».*

#### [6] Art. 6

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle opere a verde realizzate nell'ambito del progetto C.A.S.E., è autorizzata la realizzazione di opere di presa da corsi d'acqua superficiali e di terebrazione di pozzi ad uso irriguo a servizio delle predette opere a verde, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto della giunta regionale Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;

legge 4 agosto 1984, n. 464, articoli 1, 2 e 3;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

#### [7] Art. 7

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «allo stesso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «*attualmente intestata al presidente della regione*».

2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «*comma 5*».

3. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «*comma 8*».

#### [8] Art. 8

1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 è prorogata fino al 31 marzo 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che non siano ancora rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 960.000,00, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

3. All'art. 4, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «*art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui al comma 1 del citato art. 14*».

#### [9] Art. 9

1. Al fine di assicurare la pronta ripresa dell'attività produttiva gravemente compromessa dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447,» sono aggiunte le seguenti parole: «*agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327*».

#### [10] Art. 10

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva dei commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti della città dell'Aquila, il Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, è autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in piazza D'Armi dell'Aquila.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 1.000.000,00 di euro,

a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

#### [11] Art. 11

1. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

*«4. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 3, stimati in circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».*

#### [12] Art. 12

1. Al fine di consentire la tempestiva ricostituzione delle scorte strategiche ed il ripristino immediato della funzionalità delle colonne mobili messe a disposizione dalle regioni e province autonome, all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

#### [13] Art. 13

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: *«nelle cave dismesse e»*.

2. Le imprese incaricate delle attività di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti, provenienti dalle demolizioni stesse, classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le utenze domestiche produttrici di rifiuti derivanti dalle ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in categoria «A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce il Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o 1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilità, i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A» sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009, è aggiunto il seguente:

*«6-bis. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6».*

5. Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede:

a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e scarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all'art. 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;

b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attività nei siti di cui al punto precedente nonché gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti.

6. Il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e scarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'allegato IV della direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio degli impianti è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

8. Per l'adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato.

9. Per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo è destinato al Commissario delegato un importo massimo di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

#### [14] Art. 14

1. Nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni classificate con esito «A», a seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009.

2. Le integrazioni alla documentazione relativa alle domande di contributo per i lavori di

riparazione degli edifici classificati con esito «B» e «C», devono essere consegnate al comune richiedente entro dieci giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che, per il comune di L'Aquila, coincide con quella di pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale e, in sede di prima applicazione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Eventuali proroghe, non superiori ad ulteriori dieci giorni, possono essere consentite con provvedimento espresso dal comune in presenza di circostanza particolarmente complesse. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione degli interventi assistenziali a favore dei nuclei familiari interessati.

3. Nei confronti dei nuclei familiari stabilmente domiciliati in unità immobiliari classificate con esito «B» e «C», considerate come unità diverse dalla abitazione principale, per le quali i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto, avendone titolo, il contributo per i lavori di riparazione entro i termini prescritti o non hanno già avviato i medesimi lavori con oneri a proprio carico, la sistemazione in strutture alberghiere o assimilate cessa entro la data del 31 agosto 2010; gli stessi nuclei possono continuare a fruire del contributo per la autonoma sistemazione sino alla data del 31 dicembre 2010.

4. I benefici previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e successive integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale. I lavori di completamento devono essere terminati entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Ove i proprietari non utilizzino gli immobili per le esigenze alloggiative proprie e dei familiari, gli stessi sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili. La locazione deve essere offerta alle condizioni economiche previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009. I proprietari interessati sono obbligati a fornire al comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto di quanto disposto dal presente comma.

5. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 15, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2009 per l'inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari classificate con esito «B» o «C» è fissato in quindici giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. La richiesta della proroga per un massimo di ulteriori quindici giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal comune. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la cessazione delle sistemazioni alberghiere o assimilate e del contributo per la autonoma sistemazione nei confronti dei nuclei familiari interessati. Resta confermato il termine di sei mesi o di sette mesi per la conclusione dei lavori relativi, rispettivamente, alle unità immobiliari «B» o «C», con effetto dalla data della comunicazione del contributo definitivo.

## [15] Art. 15

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

*«2-bis. Al fine del coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010 i sindaci dei comuni interessati trasmettono al Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti già incaricati ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, l'elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonché dei contributi effettivamente erogati. I sindaci trasmettono, altresì,*

*trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2010 e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti».*

-----

Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 marzo 2010, n. 63